

I corsi dell'Istruzione tecnico professionale , gestiti fino al 1928 dal Ministero dell'Agricoltura, furono strutturati in due percorsi, l'inferiore triennale , il superiore quadriennale. Il titolo di enotecnico con valore solo scolastico venne conferito nel 1906. A partire dal 1924 (RD272) la specializzazione (enotecnico, perito zootecnico, ecc.) viene conferito con corsi annuali post diploma.

Il decreto 889 del 1931 che riorganizzò tutto il sistema definì il percorso in un quadriennio inferiore ed uno superiore. Le nuove specializzazioni previste si ottenevano con l'anno post diploma. Il titolo conseguito era quello di Perito Agrario specializzato in ....

Nel 1956 furono varati i corsi semestrali, con l'esame finale alla chiusura del sesto anno; il titolo concesso era "perito agrario specializzato in..." Si evince con chiarezza che il titolo di Enotecnico a partire dal 1931 era sparito.

Il riordino dei cicli (2010)

Per il settore agrario il gruppo di lavoro attivato Dalla Commissione De Toni, tenuto conto della notevole riduzione oraria delle discipline tecniche (circa del 42%) , propose un percorso unico più un anno di specializzazione per le scuole che gestivano già l'ordinamento speciale, al cui termine si sarebbe conseguito il diploma di Enotecnico.

Il Ministero fu di diverso avviso: distribuire il percorso in 3 articolazioni, una delle quali, la viticoltura attivabile sicuramente presso le esistenti scuole con l'ordinamento speciale.

Dopo la maturità – per tutti al quinto anno – fu varato un sesto anno che conduceva al titolo di Enotecnico, da realizzare con l'organico dell'anno 2009-2010 (DPR n.88, articolo 8, passaggio al nuovo ordinamento). Quindi: sesto anno attivabile dalle esistenti scuole enologiche dopo l'articolazione viticolo-enologico e con l'organico 2009-2010.

Quali le differenze tra l'anno di specializzazione e sesto anno: nel primo caso si sarebbero potuti prevedere ingresso diretto per studenti dell'articolazione viticolo-enologico sia ammissione con esame per i diplomati dei percorsi agrari con altre certificazioni.

Nel secondo caso, quello varato, possono essere ammessi solo coloro che hanno frequentato l'articolazione specialistica, con la logica derivazione che in diversi casi il sesto anno sarà frequentato da pochi studenti.

Tale derivazione nella realtà è stata riscontrata.

Cosa è successo: in violazione del citato decreto ministeriale sono state istituite (dal Ministero? Dalla Regione? Dall'autonoma decisione della Sede?) articolazioni viticolo-enologiche presso scuole che non possedevano il necessario requisito e che poi hanno attivato il sesto anno, pur non avendo mai posseduto l'organico 2009-2010 previsto rigorosamente dalla norma.

Cosa fare:

- a) Definire il 6° anno come corso di specializzazione post diploma, eliminando così una evidente discrasia;
- b) Poi la frequenza di esso ammettere due categorie di studenti: direttamente quelli con l'articolazione specifica, mediante prova di ammissione gli altri;

- c) Prevedere per detto anno un calendario diversificato, riadattandolo alle fasi più importanti sia della viticoltura che dell'enologia; definire in modo specifico che almeno un terzo dell'orario scolastico sia speso in attività di stage operativo sia in azienda viticola che in quella enologica.